

CONVEGNO NAZIONALE

La scuola in carcere: i progetti assistiti e la nuova istruzione degli adulti

Roma - Rebibbia

14 febbraio 2014

Abstract

Luci ed ombre sulla bozza del Decreto Interministeriale *“Disposizioni sulla determinazione degli organici dei Centri di Istruzione per gli adulti e dei corsi serali: percorsi di secondo livello per l’anno scolastico 2014-15”*

Prof. Antonio Belardo docente c/o sezione staccata ITC “E. Caruso” Centro Penitenziario di Secondigliano – Napoli.

L’art. 6 della bozza del Decreto Interministeriale *“Disposizioni sulla determinazione degli organici dei Centri di Istruzione per gli adulti e dei corsi serali: percorsi di secondo livello per l’anno scolastico 2014-15”*, sembrerebbe in parte venire incontro alle richieste emerse sia nei precedenti convegni sia sulla rete delle scuole ristrette circa la specificità delle scuole carcerarie.

Innanzitutto c’è da dire che il Decreto salvaguarderebbe le istituzioni scolastiche di II° grado già operanti nel carcere. Infatti all’art. 6 comma 1 *“[...] mentre i percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, di cui all’art. 4, comma 1, lett. B), sono ricondotti alle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi”* mettendo così in primo piano l’esperienza, le competenze didattiche acquisite dai docenti delle istituzioni scolastiche già operanti nelle scuole carcerarie. Si ricorda come la formazione di organici specifici per le scuole carcerarie è il frutto del riconoscimento della peculiarità di tali insegnamenti.

Il Decreto sancisce la specificità delle scuole carcerarie anche nel successivo comma 2 in cui, per i percorsi di I° livello, si premette che *“l’istruzione obbligatoria costituisce il presupposto per la promozione della crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria al suo eventuale accesso ai successivi gradi dell’istruzione e alla sua formazione professionale, tecnica e culturale”*, per quelli di II° livello, al comma 3, si sancisce la finalità rieducativa dei percorsi scolastici e si ribadisce che questi verranno realizzati dalle istituzioni scolastiche già operanti *“Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale che è quella di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell’assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, i percorsi di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica professionale ed artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi”*

Sembrerebbe sia sciolto il nodo della sovrapposizione dei corsi di I° livello II° periodo didattico e quelli di II° livello I° periodo didattico per le discipline dell’area generale. Visto che il Decreto ribadisce che l’organico dei CPIA non debba superare *“complessivamente quella dell’anno scolastico precedente, [...]”* (art. 1 comma 1), visto che i percorsi di II° livello I° periodo didattico sono realizzati dalle istituzioni scolastiche già operanti nelle strutture carcerarie, visto che a tali percorsi si possono iscrivere *“adulti anche stranieri in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo didattico, nonché coloro che*

sono in possesso del titolo di studio del primo ciclo di istruzione [...]” (art. 3 comma 3 del DPR 29 ottobre 2012 n. 263), se la nostra lettura del decreto è corretta, i CPIA dovrebbero rivolgersi all’istituto di istruzione secondaria di II° grado già operante nella struttura per il conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze base connesse all’obbligo di istruzione. In caso contrario il CPIA dovrebbe aumentare il proprio organico per le discipline di cui i docenti interni sono sprovvisti di abilitazione (che comunque dovranno chiedere il passaggio di ruolo) e rivolgersi ad istituti esterni, parlo ad esempio di matematica (A047/A048), diritto ed economia (A019), scienze integrate (A060), quando all’interno del carcere ci sono docenti delle secondarie di secondo grado già disponibili.

Sembrerebbe allora chiaro quanto segue: qualora nell’istituto penitenziario ci siano anche i percorsi di II° livello, la certificazione attestante l’acquisizione delle competenze base connesse all’obbligo di istruzione verrebbe rilasciata da tali istituti; qualora non sia presente una scuola secondaria di secondo grado, il CPIA potrà richiedere docenti provvisti di abilitazione specifica alle scuole di secondo grado per adulti operanti nel territorio.

Tuttavia...

- 1) Su quanto su esposto occorrerebbe che il legislatore prenda una posizione chiara e netta e che sottolinei con decisione nei Decreti attuativi quanto affermato di fatto nel decreto sugli organici in esame. In caso contrario si lascerebbe libera interpretazione agli uffici regionali, ai CPIA, alle scuole superiori, provocando inaccettabili discrepanze, così come sta accadendo nelle varie sperimentazioni messe in atto dalle singole regioni. L’educazione ai detenuti nelle carceri è materia troppo delicata per essere lasciata alla libera interpretazione di poteri politici locali. Inoltre, ed è fondamentale, stiamo parlando sulla base di un decreto sugli organici, che cambia di anno in anno, non sui decreti attuativi. Le indicazioni fornite dal decreto sugli organici di cui stiamo discutendo devono essere recepite dai decreti attuativi della riforma e definiti con maggiore precisione.
- 2) Quello che lascia perplessi è la definizione del numero di alunni per classe: mentre per i percorsi di I° livello viene ripresa la circolare ministeriale 253/93 per cui i percorsi di istruzione di I° livello *“sono attivati in presenza di un numero di detenuti da 5 a 12 (nel caso di pluriclassi il numero massimo è fissato a 10)”* (comma 2), per quelli di II° livello *“il numero di allievi, può essere inferiore a quello stabilito ordinariamente per i percorsi di II° livello, assicurando, in ogni caso la prosecuzione di corsi già attivati”* (comma 3). Perché non dovrebbe valere anche per i percorsi di II° livello quanto stabilito per i percorsi di I° livello, classi con 5-12 alunni, visto che tali numeri nascono da esigenze di sicurezza? Si potrebbe comunque, poi, lasciare la possibilità di aumentare il numero degli iscritti per classe in accordo con il Direttore del carcere. Tra l’altro a Secondigliano presso l’ITC. “E. Caruso” è prassi ormai formare classi (soprattutto quelle del biennio) anche con 20 e più alunni (con il benestare del Dirigente Scolastico e del Direttore) ciò sia per non gravare sui bilanci ministeriali con l’assegnazione di classi in più, sia per far fronte al fisiologico calo di alunni durante l’anno per motivi vari (traduzioni in altre carceri, trasferimenti in altri reparti, liberazioni anticipate, abbandoni per motivi di lavoro, ecc.).
- 3) Si ribadisce che per la formazione delle classi non si può non tener conto della diversa tipologia di detenuti tra cui sussiste il “divieto d’incontro” e quindi dei reparti in cui sono ristretti:

- 1) Detenuti AS1 (ex EIV elevato indice di vigilanza)
- 2) Detenuti AS2 (detenuti per reati legati al terrorismo)
- 3) Detenuti AS3 (detenuti per reati di associazione)
- 4) Detenuti media sicurezza e detenuti comuni
- 5) Detenuti «protetti» (sex offenders)
- 6) Detenuti collaboratori di giustizia

Per la determinazione delle classi da assegnare è necessario anche tener conto del fatto che i penitenziari possono essere divisi in Case circondariali - Case di reclusione – sezioni Maschili e Femminili, al cui interno opera il corpo docente dello stesso istituto, dislocato, però, in settori non comunicanti tra loro per i quali è necessario avere classi distinte (es. 24 alunni/e possono essere dislocati/e nella sezione femminile, nella sezione penale, nella sezione circondariale ed avere pertanto la necessità di tre classi e non di una soltanto). **Ma anche nello stesso reparto, ad esempio detenuti AS3, vige il divieto di incontro tra detenuti di clan diversi, per cui costoro dovranno necessariamente essere assegnati a classi diverse.**

Per lo stesso motivo si rende impossibile l'aggregazione di alunni per gruppi di indirizzi diversi o per gruppi di livello così come previsto dalla bozza del decreto sulla determinazione degli organici (art. 4 comma 1 lett. a, b, c, d, e).

- 4) Si ribadisce l'impossibilità della fruizione a distanza di una parte del percorso previsto (non più del 20%) come previsto dall'art. 4 comma 7 del DPR 29 ottobre 2012 n. 263, a causa **dell'assoluto divieto** dell'utilizzo da parte dei detenuti del collegamento ad internet, oltre al fatto che pochi potrebbero permettersi un PC (qualora fosse autorizzato) nella propria cella.
- 5) Da un'analisi dei quadri orario alleati al documento *"10 passi verso i CPIA"* emerge che, potendo i periodi didattici essere usufruiti anche in due anni scolastici (art. 5 comma 1 lett. d DPR 2012/263), ciascun anno scolastico di ogni periodo didattico dei corsi di II° livello avranno un monte ore settimanale pari a 23 (comprensive dell'ora di religione). È evidente la notevole perdita di ore nei confronti dei corrispondenti quadri orario dei corsi ordinari (32 ore settimanali), così come vi è una riduzione settimanale di 2 ore rispetto ai corsi del progetto Sirio (25 ore settimanali) (non dimentichiamoci che gli alunni/detenuti frequentanti i corsi di II° livello dovranno affrontare un esame di Stato analogo agli alunni dei corsi ordinari). La richiesta è quella di portare almeno le 23 ore a 25 implementando le discipline più penalizzate dalla riduzione al 70% e convertire per lo stesso fine l'ora di religione in un'altra di queste discipline
- 6) Si richiede inoltre la possibilità di acquisire iscrizioni anche oltre le data del 31 maggio senza ovviamente variazione degli organici. Considerando che i detenuti vengono trasferiti per motivi di sicurezza, non è possibile bloccare le iscrizioni a maggio perché a settembre, ottobre, novembre, gli iscritti potrebbero essere stati tradotti e potrebbero esserci richieste di iscrizione da parte dei detenuti nuovi giunti, così come accade nella pratica quotidiana.
- 7) Infine ci si chiede perché le domande di iscrizione ai corsi di II° livello debbano essere trasmesse, oltre che alla scuola secondaria superiore che li gestisce, anche ai *"Centri con i quali i predetti istituti hanno stipulato accordi di rete"* (art. 3 comma 4 DPR 2012/263).